



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. '2013 promossa da:

**IMPRESA**

(C.F. \_\_\_\_\_)

(C.F. \_\_\_\_\_)

e \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_)

**ARGENTO EMANUELE**

**ATTORE/I**

contro

**BANCA**

(C.F. \_\_\_\_\_)

con il

patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

e dell'avv. \_\_\_\_\_

**CONVENUTO/I**

**Oggetto:** contratti bancari

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della  
decisione**

Con sentenza non definitiva, depositata in data 23.06.2019 è stato così statuito: "A) *Dichiara l'ammissibilità dell'azione di accertamento e di ripetizione, limitatamente alle rimesse aventi natura solutoria, avanzata dalla parte attorea in riferimento al conto n. \_\_\_\_\_ ancora aperto alla data di proposizione della domanda;*

*B) Dichiara ammissibile l'azione di prescrizione formulata dalla Banca;*

*C) Dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7, [comma 5, come da correzione di errore materiale] del contratto di conto corrente stipulato tra*



le parti (v. allegato alla memoria secondo termine art. 183, co. VI, c.p.c. della convenuta);

D) Accerta che la convenuta non ha dato prova di avere comunicato alla società attorea ai sensi dell'art. 7 della Delibera Cicr del 2000 l'adeguamento del rapporto al dettato della delibera medesima;

E) Dichiarà la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata;

F) Rigetta la domanda di risarcimento del danno in quanto generica e non provata;

G) Rigetta le domande di nullità avanzate dalla parte attorea ai sensi degli artt. 117 TUB e 1815 cod. civ.;

H) Rigetta la domanda di nullità delle fideiussione avanzata anche ex art. 2 lett. a della L. n. 287 del 1990;

I) Rimette la causa sul ruolo per supplemento di c.t.u., come da separata ordinanza».

Nell'ordinanza, depositata in pari data, sono stati assegnati al c.t.u. i seguenti quesiti: "epuri il conto corrente n. ■■■ dalle somme illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di capitalizzazione e di c.m.s.;

applichi al conto i tassi d'interesse e le altre condizioni economiche così come risultanti dagli estratti conto;

verifichi - sul saldo banca- ed, eventualmente, indichi le rimesse solutorie eseguite sul conto dal correntista, individuando separatamente quelle relative al periodo che va dall'inizio del rapporto al 13.07.2002 e quelle eseguite nel periodo successivo (nei limiti dell'ultimo degli estratti conto)».

Il c.t.u., epurato il conto dalla appostazioni illegittime, in conformità ai quesiti assegnati ha accertato che il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2012 era a credito di parte attorea per € 13.404,41.

Nel decennio anteriore al primo atto d'interruzione della prescrizione (lett. racc. del 17.07.2012) il c.t.u. non ha rinvenuto, rispetto al limite d'affidamento risultante dal contratto (pari a lire 300.000,00, doc. 3 fascicolo attoreo) alcun versamento solutorio.



Di contro, in epoca successiva è stato individuato un solo versamento solutorio, pari ad € 4.209,11, eseguito in data 17.12.2010, con riferimento al quale la correntista Impresa di

ha diritto alla ripetizione dell'indebitato in forza di quanto stabilito al paragrafo 2.5 della sentenza non definitiva (la pronuncia ivi citata è la Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018).

Le spese<sup>1</sup> processuali in ragione del rigetto di gran parte delle domande proposte dagli attori e dell'accoglimento della domanda di ripetizione per un importo molto ridotto rispetto a quello prospettato in citazione (€ 130.189,54 v. pag. 19) devono compensarsi per i 2/3 e sono liquidate sulla base del valore del decisum (pari ad € 13.404,41).

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- A) accerta che il conto corrente oggetto di disamina recava alla data del 30.09.2012 un saldo a credito della correntista, IMPRESA di di € 13.404,41, di cui € 4.209,11 versati da detta società oltre il limite dell'affidamento e, quindi, esigibili anche a conto aperto;
- B) Condanna la parte convenuta a restituire, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., alla correntista la somma risultante quale saldo del c/c di cui al capo A), € 4.209,11, oltre interessi al tasso legale dalla notifica della citazione al saldo;

<sup>1</sup> Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.600,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.620,00
<b>Compenso tabellare (valori medi)</b>	<b>€ 4.835,00</b>
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)	€ 1.450,50
<b>Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti</b>	<b>€ 6.285,50</b>
Decurtazione di 2/3	€ 4190,33
<b>Totale</b>	<b>€ 2095,17</b>



C) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 458,00 per spese vive, € 2097,17 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

*Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.*

Il Giudice  
Grazia Roscigno

